

## Agli Associati Comufficio

Milano, 15 aprile 2025

### Oggetto: Pec obbligatoria degli Amministratori di società e polizza obbligatoria da danni catastrofali: aggiornamenti

Vi inoltriamo l'elaborato del nostro consulente, Dott. A. Manazza, riguardante i seguenti argomenti:

- 1) Obbligatorietà della PEC per gli Amministratori di società;
- 2) Obbligo di polizza per danni catastrofali.

#### **1) Pec obbligatoria degli Amministratori di società**

Con nota del 2 aprile 2025, Unioncamere ha diffuso le seguenti linee-guida condivise dal Sistema Camerale (in attesa dei chiarimenti definitivi del MIMIT) in relazione all'obbligo di iscrizione del domicilio digitale (Pec) per gli Amministratori di società semplici, di persone, di capitali e consortili iscritte nel Registro delle imprese:

- ambito di applicazione: società iscritte neo-costituite nell'anno in corso e società costituite in data antecedente al 1° gennaio 2025;
- adeguamento delle società già costituite: alla prima circostanza utile di rinnovo o variazione delle cariche societarie;
- indirizzo Pec utilizzabile: facoltà di utilizzare anche il domicilio digitale della società, in alternativa a quello personale;
- sistema sanzionatorio: non applicabile in quanto la norma non richiama un termine legale espresso per l'adempimento.

#### **2) Polizza obbligatoria da danni catastrofali**

Il D.L. 31 marzo 2025 n.39, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha rimodulato le scadenze per la stipula della polizza catastrofale obbligatoria come segue:

- Entro il 1° aprile 2025 per le grandi imprese;
- Entro il 1° ottobre 2025 per le medie imprese (quelle che hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale attivo di bilancio non superiore a 43 milioni di euro);
- Entro il 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese (quelle che hanno meno di 50 occupati e hanno un fatturato annuo oppure un totale attivo di bilancio non superiore a 10 milioni di euro).

L'obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese con stabile organizzazione sul territorio nazionale iscritte al Registro delle Imprese. Le disposizioni introdotte non sono invece applicabili agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

Per maggiori informazioni e chiarimenti scrivere a: [segreteria@comufficio.it](mailto:segreteria@comufficio.it).

Con i migliori saluti.

*Segreteria Comufficio*

Aderente a



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici**

**e Distributri di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 - Partita IVA 09556140151

Via Sangro, 13/A 20132 Milano - Tel.02/28381307 - Fax 02/2841032

[segreteria@comufficio.it](mailto:segreteria@comufficio.it) - [www.comufficio.it](http://www.comufficio.it)

Controllante di



**COMSERVIZI**